

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1591 del 19 dicembre 2023

Approvazione schema di Accordo per l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. della gestione di strumenti di finanza agevolata attivati tramite risorse regionali nel settore Forestale. D.lgs. n. 36/2023, art. 7 e L.R. n. 14/2023, art. 11.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si approva, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14/2023 e dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, lo schema di Accordo tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento diretto della gestione degli strumenti di finanza agevolata attivati con risorse regionali nel settore Forestale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con L.R. n. 14/2023, la Regione del Veneto (di seguito anche "Regione") ha rivisto il modulo organizzativo di cui si è avvalsa per attuare le proprie politiche a favore del territorio, prevedendo il riordino degli strumenti regionali in materia di accesso al credito e di agevolazioni alle imprese e una riorganizzazione di Veneto Sviluppo S.p.A., quale società finanziaria regionale, tale da consentire alle società da essa controllate di ricevere affidamenti diretti in regime in *house providing*.

In particolare, con la citata legge si è provveduto al riordino del gruppo Veneto Sviluppo S.p.A. e della società Veneto Innovazione S.p.A., attribuendo alla prima anche il ruolo di *holding* di partecipazioni regionali e facendo della seconda una società *in house* controllata dalla prima e dedicata, fra l'altro, alle attività di progettazione, realizzazione e gestione di strumenti finanziari attivati dalla Regione a sostegno delle imprese. Veneto Innovazione S.p.A., in forza della menzionata normativa, è partecipata in via totalitaria dalla Regione a favore della quale opera a titolo esclusivo.

In attuazione della L.R. n. 14/2023, con deliberazione n. 1289 del 30 ottobre 2023, la Giunta regionale ha approvato l'adeguamento dello Statuto di Veneto Innovazione S.p.A. (di seguito anche "Società") e, successivamente, l'assemblea sociale ne ha deliberato l'adozione in data 30 novembre 2023. In base al nuovo Statuto sociale rientra tra le finalità statutarie della Società la gestione di strumenti finanziari attivati con risorse europee, statali e regionali in tutte le forme tecniche.

Con atto del Notaio Paolo Talice di Treviso, in data 30 novembre 2023, rep. n. 96030, Veneto Sviluppo S.p.A. ha conferito a Veneto Innovazione S.p.A. il ramo d'azienda relativo alla gestione degli strumenti di finanza agevolata regionali. All'esito della riorganizzazione delineata dalla menzionata normativa, la Società ha assunto il ruolo di gestore, in forma accentrata e coordinata, degli strumenti di finanza agevolata attivati dalla Regione a sostegno delle imprese.

La qualificazione di Veneto Innovazione S.p.A. quale società *in house* si fonda sulla constatazione del possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 12 della direttiva 2014/24/UE e dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016:

- a. l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- b. lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- c. l'esercizio da parte dell'ente controllante del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Ciò posto, l'art. 1 della L.R. n. 21/2020, così come modificato dalla L.R. n. 14/2023, ha disposto che Veneto Sviluppo S.p.A. prosegua senza soluzione di continuità l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti di finanza agevolata relativi ai fondi regionali, in gestione alla data del 23 febbraio 2020, fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni di gestione degli strumenti di finanza agevolata regionali da parte di Veneto Innovazione S.p.A. quale nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023.

L'art. 7 del D.lgs. n. 36/2023 di approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici, ai commi 1 e 2, prevede che una società *in house* possa ricevere legittimamente l'affidamento diretto di un servizio se risultano rispettate le prescrizioni di cui al comma

2 dello stesso art. 7, il quale fissa il presupposto necessario della valutazione della congruità economica della prestazione. In particolare, il predetto art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, ai fini dell'affidamento diretto di prestazioni strumentali (servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. C.d.S. sez. V, n. 3766/2009 e n. 5149/2014), le stazioni appaltanti adottino un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi in termini di economicità della prestazione, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

Tenuto conto delle sopracitate prescrizioni di cui all'art.7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, con provvedimento n. 1141 del 19 settembre 2023, la Giunta regionale ha approvato la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. in qualità di organismo *in house* e definito i parametri di confronto concernenti, tra l'altro, le attività connesse alla gestione e/o controllo degli strumenti finanziari attivati a valere su risorse europee, nazionali e regionali.

Tale metodologia stabilisce che la Società presenti alla Regione un'offerta economica comprensiva sia dei costi diretti che di quelli indiretti da sostenere per le attività previste dall'accordo per l'affidamento diretto della gestione di strumenti finanziari regionali (di seguito anche "Accordo"). La Regione, nel valutare la congruità economica della prestazione, tiene conto dei seguenti principi fondamentali (si veda Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 64/2021/PAR):

- il corrispettivo non deve essere eccessivo, cioè, deve corrispondere alla misura strettamente necessaria a garantire il perseguimento della mission;
- il corrispettivo non deve essere sottodimensionato, cioè, deve essere fissato in modo ragionevole e adeguato alla prestazione richiesta.

Con nota del 20 novembre 2023, prot. n. 621496 la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico ha, pertanto, richiesto a Veneto Innovazione S.p.A. di presentare un'offerta economica per la gestione degli strumenti di finanza agevolata attivati con risorse regionali nel settore Forestale.

Con nota registrata al prot. regionale n. 648809 del 05 dicembre 2023 la Società ha trasmesso la propria offerta economica relativa al servizio di gestione del seguente strumento di finanza agevolata, la cui dotazione finanziaria complessiva al 31 ottobre 2023 ammonta a euro 5.562.104,26:

Fondo	Dotazione finanziaria
Strumenti di finanza agevolata per la concessione di operazioni agevolate in forma mista interamente gestiti dal Gestore	
LR 52/1978 art. 30 - Fondo di rotazione Forestale Regionale per la concessione di contributi in conto capitale e di finanziamenti agevolati.	5.562.104,26

L'offerta economica presentata dalla Società risulta essere congrua e coerente con quanto disposto dalla DGR n. 1141/2023, che determina nella misura del 4,719% dell'importo di ogni singola operazione - per tutta la sua durata - l'ammontare massimo complessivo delle commissioni di gestione (come definite dall'art. 2, punto 26, del Regolamento (UE) n. 1060/2021) riconoscibili alla Società. Tale percentuale di remunerazione è, infatti, inferiore al valore di 4,72% fissato dalla predetta DGR n. 1141 del 19 settembre 2023.

In particolare, la commissione è calcolata come percentuale della quota pubblica delle risorse allocate alla persona giuridica o fisica che riceve il sostegno dallo strumento di finanza agevolata di volta in volta interessato. A tal fine, per allocazione si intende l'effettiva erogazione delle risorse ovvero il loro accantonamento nel caso di strumenti di garanzia. L'ammontare delle commissioni di gestione è calcolato semestralmente, a partire dal 1° gennaio 2024 e con riferimento a ciascun anno di vigenza dell'Accordo, ed è dato dalla sommatoria delle commissioni maturate, per il semestre di riferimento, a valere su ciascuna operazione erogata nel medesimo periodo o già in corso di ammortamento perché erogata antecedentemente al 1° gennaio 2024.

L'importo è riferito alla remunerazione della Società, quale gestore degli strumenti di finanza agevolata sopra elencati, per le attività svolte dal 1° gennaio 2024 fino alla scadenza dell'Accordo.

La scelta di avvalersi di Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione dei predetti strumenti di finanza agevolata attivati tramite risorse regionali nel settore forestale, ferma restando l'attestazione della congruità della prestazione economica nei termini

sopra enunciati, deve inoltre essere fondata sull'utilità che l'affidamento in regime di "*in house providing*" comporta in funzione della realizzazione dell'interesse pubblico perseguito, a norma dell'art. 7, comma 2, ultimo capoverso, del D.lgs. n. 36/2023. A tal proposito, i vantaggi, anche per la collettività, connessi all'affidamento in argomento, in termini di celerità e di perseguimento di interessi strategici regionali sono stati delineati dalla DGR n. 1141/2023 e si possono così sintetizzare:

- dal punto di vista della *governance*, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, per effetto di quel rapporto di delegazione interorganica che è presupposto essenziale del controllo analogo; tale assetto appare certamente preferibile al ben più complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società *in house*), a mezzo del contratto di servizio, che presenta difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi;
- sotto il profilo della qualità del servizio in esame, è necessario considerare che il personale del ramo d'azienda afferente alla gestione degli strumenti finanziari, che Veneto Sviluppo S.p.A. ha conferito a Veneto Innovazione S.p.A. in attuazione della L.R. n. 14/2023, con efficacia dal 1° gennaio 2024, ha certamente acquisito, nel corso di oltre 20 anni di gestione di strumenti finanziari regionali, non soltanto una dettagliata conoscenza delle caratteristiche del servizio (*know how* oggettivo), ma anche un articolato complesso di conoscenze professionali derivante dalla partecipazione attiva allo sviluppo organizzativo da cui il servizio è stato interessato (*know how* soggettivo);
- per le medesime motivazioni di cui sopra, la scelta dell'affidamento *in house providing* permette anche di evitare il sostenimento di costi di start up, in quanto l'attività del ramo di azienda afferente alla gestione degli strumenti di finanza agevolata attivati tramite risorse regionali è già avviata e non richiede rilevanti investimenti aggiuntivi per la gestione del servizio, a differenza di quanto avverrebbe nel caso di affidamento del servizio a terzi.

A ciò si deve aggiungere che la L.R. n. 45/1988, all'art. 3 bis, comma 1, come introdotto dall'art. 11 della L.R. n. 14/2023, prevede che i rapporti tra la Società e la Regione per lo svolgimento delle attività di propria competenza, tra cui la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di finanziamenti agevolati e di altri benefici comunque denominati, siano disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che ne definiscano finalità e regole di gestione e controllo.

Ai sensi della disposizione sopra richiamata, con DGR 1536 adottata in data 12 dicembre 2023, è stato approvato lo schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A." (di seguito anche "Convenzione Quadro"), che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti agevolati e di altri benefici economici finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo veneto.

Sussistono, quindi, le condizioni per affidare a Veneto Innovazione S.p.A. la gestione dei sopraelencati strumenti di finanza agevolata attivati tramite risorse regionali nel settore Forestale e oggetto del conferimento del ramo d'azienda tra Veneto Sviluppo S.p.A. e la Società. A tal fine, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a trasferire a Veneto Innovazione S.p.A., con riferimento a ciascuno strumento di finanza agevolata oggetto del presente affidamento, i contratti relativi ai finanziamenti erogati e alle garanzie concesse a fronte di provvista con i fondi regionali in amministrazione e i relativi crediti nonché i contratti di conto corrente afferenti ai suddetti strumenti e le relative disponibilità liquide quali risultanti al momento del conferimento.

Alla luce di quanto finora evidenziato, è stato predisposto, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14/2023 e dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, lo schema di Accordo tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento della gestione degli strumenti di finanza agevolata attivati tramite risorse regionali nel settore Forestale, di cui agli **Allegati A e A1** costituenti parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

In particolare, l'**Allegato A** è redatto, in conformità alla predetta Convenzione Quadro, tenendo conto di una serie di elementi, tra cui: la composizione e la dotazione finanziaria associate a ciascun strumento di finanza agevolata, la strategia di investimento sottostante ciascuno degli strumenti finanziari oggetto dell'affidamento, i destinatari finali degli interventi, le modalità di esecuzione della prestazione e le fasi del servizio, i risultati attesi, le attività di controllo, la gestione di tesoreria e degli interessi e altre plusvalenze generati dagli strumenti, le modalità di riutilizzo delle risorse, la strategia di uscita, le modalità di revisione dell'accordo, le disposizioni relative alla remunerazione del servizio. La durata dell'Accordo è fissata in nove anni decorrenti dal 1° gennaio 2024. L'**Allegato A1** contiene, invece, la disciplina dei trattamenti effettuati da Veneto Innovazione S.p.A. quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

In virtù dell'art. 3 ter, comma 2, della L.R. n. 45/1988, come introdotto dall'art. 12 della L.R. n. 14/2023, il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione finanziaria di ciascuno strumento di finanza agevolata, nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generati dalle risorse assegnate agli strumenti di finanza agevolata. Le relative operazioni contabili dovranno essere effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.

Le agevolazioni correlate a ciascun strumento di finanza agevolata oggetto del presente affidamento verranno concesse nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni operative di ciascun strumento finanziario vigenti alla data di sottoscrizione dell'Accordo, fatta salva la possibilità di modifiche che potranno essere approvate dalla Giunta regionale con separati provvedimenti.

La Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico provvederà all'adempimento degli obblighi informativi degli affidamenti diretti a società *in house* alla banca dati dei contratti pubblici gestita dall'ANAC ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023. L'Accordo sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO l'art. 2, punto 25, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;
- VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTE le L.R. 6 settembre 1988, n. 45; 28 maggio 2020, n. 21 e 4 luglio 2023, n. 14;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- VISTA la L.R. n. 32 del 23 dicembre 2022 con cui è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023-2025";
- VISTE le DGR n. 1141 del 19 settembre 2023 e n. 1289 del 30 ottobre 2023;
- VISTA l'offerta economica presentata da Veneto Innovazione S.p.A. in data 05 dicembre 2023, prot. reg. n. 648809;
- VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. la gestione degli strumenti di finanza agevolata attivati tramite risorse regionali nel settore Forestale individuato nelle premesse del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema di Accordo tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento della gestione degli strumenti di finanza agevolata attivati tramite risorse regionali nel settore Forestale, di cui agli **Allegati A e A1** costituenti parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di disporre che le agevolazioni correlate a ciascun strumento di finanza agevolata oggetto del presente affidamento siano concesse nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni operative di ciascun strumento finanziario vigenti alla data di sottoscrizione dell'Accordo, fatta salva la possibilità di modifiche con separato provvedimento;
5. di demandare al Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico la sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 3;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 ter, comma 2, della L.R. n. 45/1988, come introdotto dall'art. 12 della L.R. n. 14/2023, il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione finanziaria di ciascuno strumento di finanza agevolata, nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generati dalle risorse assegnate agli strumenti di finanza agevolata. Le relative operazioni contabili saranno effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e la Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica, per quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.